



18 Settembre 2025

Circolare numero 30

Circolare n.30 - Obblighi di vigilanza personale docente e ATA

REMESSO CHE • la Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati; • l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare loro l'ambiente più idoneo possibile allo svolgimento dell'attività didattica; • la vigilanza coinvolge a diverso titolo il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità; Sono impartite le seguenti disposizioni: • Vigilanza alunni: responsabilità personale docente e ATA – Norme organizzative di carattere generale Tutti i docenti, nell'esercizio pieno della funzione educativa, promuovono nei loro studenti atteggiamenti volti al rispetto della legalità. Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si rammenta in sintesi la normativa che attiene alle responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori: art. 2047 c.c.: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". art. 2048 c.c.: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'art. 61 della L. 11/7/80, n. 312 che testualmente recita: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi". Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenni per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc. La Corte di Cassazione, con sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha precisato che tale onere si estende anche nei confronti agli alunni maggiorenni, per quanto riguarda l'obbligo giuridico generale dell'Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica. • Obblighi dei docenti Si ricorda ai docenti l'obbligo, ai sensi dell'art. 29, co 5 CCNL Scuola 2006/2009, di trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato art. del CCNL. Per quanto attiene l'uso dei servizi igienici, gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario. Durante l'orario scolastico gli studenti non possono recarsi in Segreteria, salvo situazioni eccezionali autorizzate dal docente della classe. Al fine di assicurare il rispetto delle regole da parte degli alunni, non solo ai fini della vigilanza per non incorrere in eventuale responsabilità per culpa in vigilando, ma anche in funzione educativa, è opportuno che le SS.LL. contribuiscano ad esercitare un controllo capillare e diffuso sugli studenti, non solamente sugli alunni delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi. Tale atteggiamento dovrebbe contribuire a rafforzare l'idea di una scuola come comunità educante, ove le regole condivise siano un

patrimonio di tutti.

Obblighi dei collaboratori scolastici Come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009, il personale collaboratore scolastico “è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante l’intervallo, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Conseguentemente il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica, secondo il piano e i turni stabiliti da questa dirigenza. I collaboratori scolastici addetti alla vigilanza avranno cura di non lasciare mai le postazioni incustodite. I collaboratori scolastici addetti al piano terra avranno cura di svolgere inoltre una funzione di accoglienza del pubblico. Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti •

Vigilanza durante il cambio di turno dei docenti Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un’altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest’ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario. Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all’arrivo del docente dell’ora successiva. Rimane inteso che, in caso di eccessivo ritardo da parte di quest’ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l’eventuale sostituzione. Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l’insegnante in servizio. •

Vigilanza durante le assemblee di classe e di istituto degli studenti Durante le assemblee di classe e di istituto, ferma restando la libertà di espressione, i docenti hanno l’obbligo di esercitare una “discreta” vigilanza degli studenti al fine di evitare eventi dannosi per sé, per gli altri, per le strutture e le attrezzature scolastiche e altri comportamenti che possano violare il Regolamento di disciplina degli studenti. In caso di impossibile ordinato svolgimento dell’assemblea, i docenti segnalano immediatamente la situazione all’ufficio di dirigenza. •

Situazioni di pericolo, emergenza, ordine pubblico Fermo restando la responsabilità delle singole persone sul tema della sicurezza, nel caso di situazioni di emergenza dovute a ingresso non autorizzato di estranei adulti o minorenni che, invitati ad uscire, non si attengano alla disposizione impartite causando situazioni di turbativa o interruzione di pubblico servizio, comportamenti di alunni interni che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità, il personale è tenuto ad avvisare tempestivamente nell’ordine il Dirigente Scolastico, i Collaboratori del DS o l’RSPP i quali, valutata la situazione, potranno fare ricorso al Servizio di Pronto Intervento 113. •

Procedura da attivare in caso di malore o infortunio Premesso che in qualsiasi genere di attività scolastica, particolarmente quelle esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio, in caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra: richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente; •

provvederà ad avvisare l’Ufficio di Presidenza, che valutata la situazione: •

inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (118) avvisandone contestualmente la famiglia dello studente. Per le situazioni che non necessitano dell’intervento sanitario di emergenza sarà comunque avvisata la famiglia dello studente. Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico. L’insegnante presente, anche ai fini della procedura assicurativa, redigerà apposita relazione dell’accaduto da consegnare in Segreteria entro e non oltre il giorno successivo al verificarsi dell’evento. È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.